Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 aprile 2021
(OR. en)

8083/21

EF 139
ECOFIN 364
DELACT 77

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	21 aprile 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 2615 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 21.4.2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 2615 final.

All.: C(2021) 2615 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.4.2021
C(2021) 2615 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2021

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento fa parte di una più ampia iniziativa della Commissione in materia di sviluppo sostenibile. Crea le basi di un quadro dell'UE che pone al centro del sistema finanziario le considerazioni in materia di sostenibilità al fine di agevolare la trasformazione dell'economia europea in un sistema più verde, più resiliente e circolare in linea con gli obiettivi del **Green Deal europeo**[1].

In seguito alla conclusione dell'**accordo di Parigi del 2016 sui cambiamenti climatici** e all'adozione dell'**Agenda 2030 delle Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)**, nel **Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile**[2] la Commissione ha annunciato l'intenzione di definire l'integrazione della sostenibilità nei cosiddetti doveri fiduciari previsti dalla legislazione settoriale. La comunicazione sul **Green Deal europeo** conferma la necessità di segnali a lungo termine che portino ad indirizzare flussi finanziari e di capitale verso investimenti verdi e ad evitare attivi non recuperabili. Il presente regolamento delegato contribuirà al conseguimento di questo obiettivo specifico.

Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013[3] integra la direttiva 2011/61/UE[4] specificando ulteriormente, tra l'altro, le condizioni di esercizio, comprese le norme sulla dovuta diligenza o l'individuazione dei tipi di conflitti di interesse pertinenti per i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA).

Il presente regolamento si basa su una relazione finale sulla consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)[5]. La consulenza tecnica conclude che sono necessari ulteriori chiarimenti in merito all'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nel regolamento (UE) n. 231/2013 e individua disposizioni specifiche al riguardo.

Il presente regolamento chiarisce l'attuale obbligo dei GEFIA di integrare i rischi di sostenibilità, senza introdurre alcuna graduatoria tra i diversi rischi. Esso chiarisce altresì alcune implicazioni del **regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari**, in particolare laddove i GEFIA pubblicano informazioni riguardo alla presa in considerazione degli effetti negativi sulla sostenibilità.

Il presente regolamento e gli altri atti delegati settoriali che adattano le regole sui doveri fiduciari e sulle verifiche di adeguatezza rafforzano ulteriormente il regolamento relativo all'**informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari**[6], il regolamento sugli

---

1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 097 final).

3 Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

4 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

5 Relazione finale - consulenza tecnica dell'ESMA alla Commissione europea sull'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nella direttiva OICVM e nella direttiva GEFIA (ESMA34-45-688).

6 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento[7] e il regolamento sulla **tassonomia dell'UE per le attività sostenibili**[8]. Tali norme integrano considerazioni di sostenibilità nei processi di investimento, consulenza e informativa in modo coerente in tutti i settori. Esse pongono considerazioni ambientali, sociali e di governance (sostenibilità) al centro del sistema finanziario per contribuire a trasformare l'economia europea in un sistema più verde, a basse emissioni di carbonio, più resiliente, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 24 luglio 2018 la Commissione ha chiesto all'ESMA di fornire una consulenza tecnica su eventuali modifiche degli atti delegati da adottare a norma della direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e dei fattori di sostenibilità.

L'ESMA ha pubblicato la relazione finale relativa alla consulenza tecnica destinata alla Commissione in data 30 aprile 2019. La consulenza ha tenuto conto delle opinioni espresse dai portatori di interessi nel corso della consultazione pubblica svoltasi tra il 19 dicembre 2018 e il 19 febbraio 2019 e comprende un'analisi costi/benefici. In aggiunta, il 4 febbraio 2019 l'ESMA ha svolto un'audizione pubblica aperta al fine di raccogliere ulteriori osservazioni. È stato altresì consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati dell'ESMA.

Il 22 novembre 2019 i servizi della Commissione hanno avviato la consultazione degli Stati membri; è stato debitamente consultato anche il gruppo di esperti del Comitato europeo dei valori mobiliari.

Nel rispetto dei principi per legiferare meglio, il progetto di proposta è stato pubblicato a fini di consultazione dall'8 giugno 2020 al 6 luglio 2020. Alla luce del feedback ricevuto sono state introdotte ulteriori modifiche nel testo della relazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è costituita dall'articolo 12, paragrafo 3, dall'articolo 14, paragrafo 4, dall'articolo 15, paragrafo 5, e dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.

Il presente regolamento prevede le modifiche del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che sono sotto riportate.

L'articolo 1, punto 1, contiene la definizione di "rischio di sostenibilità" allineata alla definizione di cui all'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088[9].

L'articolo 1, punto 2, riguarda la presa in considerazione dei rischi di sostenibilità, in termini qualitativi o quantitativi, negli obblighi di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Se i GEFIA considerano i principali effetti negativi

---

7 Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

8 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (non ancora pubblicato).

9 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, anche gli obblighi di dovuta diligenza devono tenerne debitamente conto.

L'articolo 1, punto 3, impone ai GEFIA di dotarsi delle risorse e delle competenze necessarie per un'efficace integrazione dei rischi di sostenibilità, modificando l'articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

L'articolo 1, punto 4, stabilisce che l'individuazione dei conflitti di interesse deve comprendere anche i conflitti che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità.

L'articolo 1, punto 5, chiarisce che la politica di gestione del rischio di cui all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 deve anche considerare le esposizioni dei fondi di investimento alternativi ai rischi di sostenibilità.

L'articolo 1, punto 6, integra, nei requisiti generali di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 231/2013, l'obbligo per i GEFIA di tenere conto dei rischi di sostenibilità.

L'articolo 1, punto 7, garantisce che l'alta dirigenza del GEFIA sia responsabile dell'integrazione dei rischi di sostenibilità.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2021

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010[10], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi[11]. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2) Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo[12] nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3) A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile[13] definendo un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d'impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata

10 GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

11 Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

12 COM(2019) 640 final.

13 COM(2018) 97 final.

nel maggio 2018[14], ha evidenziato la necessità di chiarire che i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti degli investitori. I GEFIA dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio[15] che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento. Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione[16] non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire che le procedure interne e le modalità organizzative siano attuate correttamente e rispettate, è necessario chiarire che i processi, i sistemi e i controlli interni dei GEFIA riflettono i rischi di sostenibilità e che per analizzare tali rischi sono necessarie capacità e conoscenze tecniche.

(4) A norma del regolamento (UE) 2019/2088 i GEFIA che, per obbligo o per scelta, prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono tenuti a comunicare le loro politiche di dovuta diligenza riguardanti tali effetti. Al fine di garantire la coerenza tra il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) n. 231/2013, tale obbligo dovrebbe riflettersi nel regolamento (UE) n. 231/2013.

(5) Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi dei FIA, i GEFIA dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Tra di essi rientrano i conflitti di interesse derivanti dalla remunerazione o dalle operazioni personali dei membri del personale interessati, quelli che potrebbero dar luogo a greenwashing, vendite improprie o travisamento di strategie di investimento e quelli tra diversi FIA gestiti dallo stesso GEFIA.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

(7) Le autorità competenti e i GEFIA dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 è così modificato:

(1) all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 6 e 7:

"6) «rischio di sostenibilità»: il rischio di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

---

14 SWD(2018) 264 final.

15 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

16 Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

7) «fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

---

* Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).";

(2) all'articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

6. Nel conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il GEFIA tiene conto degli effetti negativi principali delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088.";

(3) all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Ai fini del paragrafo 1 il GEFIA si dota delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un'efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.";

(4) all'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

"Quando individua i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi del FIA, il GEFIA include i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni.";

(5) all'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La politica di gestione del rischio include tutte le procedure necessarie per permettere al GEFIA di valutare, per ogni FIA che gestisce, l'esposizione al rischio di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché l'esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni FIA gestito.";

(6) all'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.";

(7) all'articolo 60, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera i):

"i) sia responsabile dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività di cui alle lettere da a) a h)."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [***OP: inserire una data – primo giorno del dodicesimo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea***].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.4.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN